

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

nella persona del dott. Andrea Giordano, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46262 del registro di segreteria

proposto da:

(omissis), nata a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis), alla via (omissis), n. (omissis), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Gianluca Sibani e dall'avv. Renzo Cristiani

contro

l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.

Mariateresa Nasso e dall'avv. Oreste Manzi

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Nell'udienza del 22 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Onorati.

FATTO

Con ricorso, la sig.ra (omissis), titolare di pensione cat. VOCTPS n. 13769689, ha dedotto che la pensione medesima è stata, nel maggio 2001, oggetto di pignoramento e che, nonostante l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, continua a subire una asseritamente ingiustificata e

SENT. N. 7/2025/C

illegittima trattenuta, di ammontare pari a euro 232, 41 mensili.

La parte ha, altresì, esposto che la propria pensione risulterebbe, dal maggio 2020 a tutt'oggi, gravata da un'ulteriore trattenuta di euro 64, 32, riconducibile ad altro pignoramento presso terzi; trattenuta, parimenti, carente di giustificazione considerata, anche in questo secondo caso, l'avvenuta estinzione della procedura esecutiva.

Dopo aver invocato il proprio ritenuto diritto alla *repetitio* degli importi trattenuti senza titolo, ha concluso chiedendo:

- che venga accertato e dichiarato che la trattenuta di euro 232, 41 mensili, effettuata sulla pensione cat. VOCTPS n. 13769689, è illegittima e ingiustificata;

- che venga accertato e dichiarato che la trattenuta di euro 64, 32 mensili è, parimenti, illegittima e ingiustificata;

- che venga accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla restituzione della complessiva somma di euro 43.591, 02, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, dell'art. 2041 c.c.;

- che l'INPS venga condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 43.591, 02, nonché di tutti gli importi ulteriori trattenuti a partire dal giugno 2024 sulla pensione della parte;

- con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si è costituito in giudizio l'INPS.

L'Ente ha, pregiudizialmente, chiesto che venga dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice, per essere – a proprio avviso – dotato di giurisdizione il Giudice ordinario.

SENT. N. 7/2025/C

In via preliminare, l'INPS ha, quindi, formulato un'eccezione di prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c., in relazione ai ratei di pensione trattenuti nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Quanto al merito, parte convenuta, pur premettendo di non essere mai stata attinta da alcuna notificazione di provvedimenti di estinzione delle procedure esecutive, ha manifestato la propria disponibilità a compiere le opportune verifiche e a procedere, quindi, con il rimborso degli importi trattenuti.

Ha concluso chiedendo:

- che venga accertato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;
- che venga dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'invocato diritto alla restituzione degli importi trattenuti nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso o, comunque, alla diffida di parte del 28 luglio 2023;
- che le domande vengano, in ogni caso, rigettate, con vittoria di spese e compensi.

All'udienza del 21 novembre 2024, l'avv. Sibani, per parte ricorrente, ha dichiarato di aver ricevuto un bonifico dall'INPS di euro 21.433,00, formulando istanza di differimento dell'udienza onde poter vagliare la possibilità di un accordo con l'INPS che, per parte sua, nella persona dell'avv. Nasso, ha concordato sull'opportunità del rinvio.

All'udienza del 22 gennaio 2025, le parti hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

DIRITTO

Occorre premettere il noto indirizzo che valorizza la cosiddetta ragione più

SENT. N. 7/2025/C

liquida, in deroga all'*ordo quaestionum* di cui all'articolo 276 c.p.c.; indirizzo che, in ragione del canone di economia processuale (rilevante anche ex articolo 111 Cost.), consente di delibare il merito della controversia in via prioritaria rispetto alle questioni, preliminari e pregiudiziali, sollevate dalla parte convenuta (ad es., Cass. civ., Sez. trib., ord. 9 settembre 2022, n. 26634: *"deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza, a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio"*).

Considerata, nel caso di specie, la particolare liquidità dell'eccezione di cessata materia del contendere, è dato scrutinare quest'ultima in via prioritaria rispetto alle ulteriori eccezioni, pur preliminari, formulate dall'INPS.

L'eccezione è fondata.

Invero, la cessazione della materia presuppone un sopraggiunto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'istante, per avere quest'ultimo conseguito l'integrale soddisfacimento delle proprie ragioni in un momento successivo a quello dell'avvio del giudizio.

Nel caso di specie, risulta provato che il bisogno di tutela della parte sia stato interamente soddisfatto, per avere la stessa raggiunto un accordo con l'Ente previdenziale, e che, dunque, sia realmente venuto meno il suo interesse alla

SENT. N. 7/2025/C

prosecuzione della lite.

A fronte del rimborso dei chiesti importi, la ricorrente ha invero espressamente chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere; istanza cui l'INPS ha prestato piena adesione.

Conformemente all'univoco indirizzo pretorio in materia (ad es., Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2021, n. 21757), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla totalità dei *petita* veicolati da parte ricorrente.

Considerata l'istanza congiunta delle parti, le spese processuali devono essere interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il Giudice

Andrea Giordano (f.to digitalmente)

SENT. N. 7/2025/C

Depositata in Segreteria il giorno 05 febbraio 2025

p. Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente
giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 05 febbraio 2025

p. Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)